



DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE
E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

Linee operative sulla gestione dei progetti finanziati con il fondo per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell'art. 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. -Annualità 2020-

Con D.M. n. 44 del 12 marzo 2020, registrato dalla Corte dei Conti il 2 aprile 2020 al n. 543, sono stati individuati gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore di cui all'art. 72 del Codice del Terzo settore.

Per l'anno finanziario 2020, è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'Avviso 2/2020, adottato con D.D. n. 234 del 9 luglio 2020, con il quale sono state disciplinate le procedure finalizzate alla richiesta di finanziamento da parte di organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni di terzo settore per la realizzazione di progetti di rilevanza nazionale a valere sulla disponibilità del Fondo su menzionato.

Con D.D. n. 530 del 23 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 8 gennaio 2021 n. 14, sono stati ammessi a finanziamento n. 36 progetti presentati da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni di terzo settore in risposta al citato avviso.

Al fine di regolare il rapporto tra l'amministrazione finanziatrice e i soggetti beneficiari è stata sottoscritta apposita convenzione, nel rispetto delle disposizioni espresse nel § 12 dell'avviso 2/2020, la quale regola gli aspetti fondamentali della gestione amministrativo-contabile dei progetti finanziati, nonché la disciplina del monitoraggio sullo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale da svilupparsi nel rispetto delle scadenze comunicate da questo Ministero.

Nel prosieguo della trattazione si darà atto della disciplina di riferimento applicabile a ciascuna fase di svolgimento dei progetti: avvio attività, monitoraggio e controlli, ammissibilità delle spese, erogazione del saldo, adempimenti pubblicitari, variazioni di attività e di budget, utilizzo del logo ministeriale.

Come indicato sia nel § 13 dell'Avviso n. 2/2020 (*Avvio e realizzazione delle attività*) sia nell'art. 2 della convenzione (*Durata del progetto e avvio attività*) gli Enti hanno provveduto a comunicare l'avvio delle attività progettuali nel rispetto del termine di 15 giorni decorrente dal ricevimento della convenzione debitamente firmata o, sulla base di adeguate motivazioni, hanno ottenuto, nel medesimo termine, il differimento delle attività progettuali.

La data di avvio delle attività progettuali è significativa sotto un triplice profilo: essa, difatti, rileva come adempimento dell'obbligo convenzionale di inizio attività e rappresenta, contemporaneamente, il termine iniziale dal quale decorre sia la durata complessiva del progetto che il periodo di ammissibilità delle spese

sostenute. Ne consegue, pertanto, in relazione a quest'ultimo punto, che non potranno essere ammesse a rendicontazione spese sostenute antecedentemente alla dichiarata data di avvio delle attività progettuali. Unica eccezione a questo principio è rappresentata dalle spese di progettazione previste espressamente nel § 8 dell'Avviso n.2/2020 (limiti di eleggibilità delle spese), nella misura massima del 5% del costo complessivo del progetto, che, per loro natura, sono antecedenti all'avvio delle attività progettuali: l'eleggibilità di tale tipologia di spesa decorre dal 9 luglio 2020, data di adozione dell'avviso medesimo.

Parallelamente, ed in coerenza con la previsione contenuta nell'articolo 6 della convenzione (*Eleggibilità delle spese*), non potranno essere ammesse a rendicontazione le spese sostenute dopo la scadenza del termine finale delle attività progettuali: sotto tale profilo, è opportuno precisare che l'ammissibilità delle spese deve essere letta secondo il criterio contabile della competenza, sicché saranno riconoscibili spese che hanno comportato un esborso di cassa anche in data posteriore alla scadenza del termine finale di durata del progetto, purché esse traggano titolo da un'obbligazione giuridicamente perfezionatasi nel periodo di durata del progetto.

La dichiarazione di avvio attività costituisce, ai sensi degli articoli 2 e 4 della convenzione (*Durata del progetto e Avvio attività - Finanziamento concesso e modalità di erogazione*) uno dei presupposti ai quali viene subordinata l'erogazione della prima quota di finanziamento, pari all'80% del finanziamento pubblico concesso.

Per l'erogazione di detta prima quota, i documenti da produrre, redatti secondo i modelli precedentemente pubblicati sulla pagina dedicata (<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-impresefocus-on/Riforma-terzo-settore/Pagine/Avviso-2-2020.aspx>), sono i seguenti:

-la richiesta di anticipo;

-la polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, a garanzia dell'intero importo richiesto come anticipo;

Al riguardo, si rammenta che il suindicato pagamento è subordinato ai seguenti adempimenti:

-accertamento della regolarità contributiva, attestata dal D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) che il Ministero provvederà ad acquisire direttamente presso gli organismi competenti. Gli enti beneficiari che non avessero dipendenti dovranno compilare il format di cui all' **allegato 6** "*Dichiarazione sostituiva DURC*", corredato dal documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità;

-verifica telematica, presso Agenzia delle Entrate- Riscossione, ex articolo 48 -bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602, circa l'insussistenza, in capo al beneficiario del pagamento, di eventuali inadempimenti all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

Le verifiche di cui sopra, nel caso di iniziative o progetti svolti in partenariato, saranno estese a tutti i componenti l'associazione temporanea di scopo. Pertanto, al fine di consentire a questo Ministero il puntuale espletamento di detta verifica, nel caso di ATS, all'atto della presentazione della richiesta di anticipo, l'Ente capofila avrà cura di specificare, gli importi di pertinenza di ciascuno degli associati.

Come evidenziato al §8 dell'Avviso 2/2020, la disciplina dei principi generali di riferimento di gestione contabile, della congruità dei costi e dell'ammissibilità delle spese, nonché dei massimali di costo, è regolata dalla circolare del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.117 del 22 maggio 2009 (**allegato 1**).

Ai sensi del § 18 dell'avviso n.2/2020 (*Monitoraggio e controllo dei progetti finanziati*) e dell'art. 3 della convenzione (*Monitoraggio e controllo delle attività*), i progetti sono sottoposti a monitoraggio:

intermedio, entro 30 giorni dallo scadere del primo e dell'eventuale secondo semestre, l'ente ha l'obbligo di trasmettere una relazione intermedia utilizzando il format contenuto nell'**allegato 2** e il rendiconto delle spese sostenute nel medesimo periodo, sulla base dell'**allegato 3**, che ricalca lo schema del piano economico-finanziario di progetto corredato dall'elenco dei giustificativi di spesa distinti per macrovoce di spesa;

finale, entro 60 giorni dalla conclusione delle attività, codesti enti devono trasmettere la relazione finale sulla realizzazione complessiva delle attività previste nel progetto e sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati, secondo il format di cui all'**allegato 4**, nonché il rendiconto finale, redatto coerentemente all'impostazione del piano finanziario, accompagnato dall'elenco dei giustificativi delle spese sostenute distinto per macrovoci di spesa, utilizzando il format riportato nell'**allegato 5**.

Tutte le spese effettivamente sostenute dovranno risultare giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. Le fatture o i giustificativi di spesa, dovranno, nelle forme indicate nella circolare n. 2/2009, essere conservati in originale presso la sede dell'ente proponente o capofila se trattasi di progetti in ATS, ai fini della successiva verifica amministrativo – contabile in loco.

L'attività dei volontari che prenderanno parte alle attività progettuali, ai sensi dell'art. 17, comma 3 del d.lgs 117/2017 s.m.i., non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente tramite il quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata (es. vitto, viaggio e alloggio) entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese generali di funzionamento non direttamente riconducibili alle attività di progetto dovranno essere imputate al progetto attraverso un metodo equo, proporzionale, corretto e documentabile.

Non sono ammessi a rimborso i seguenti costi:

- gli oneri relativi ad attività promozionali del proponente non direttamente connesse al progetto per cui si chiede il finanziamento;
- gli oneri relativi all'acquisto di riviste, periodici e pubblicazioni di carattere istituzionale non strettamente attinenti alle attività finanziate;
- gli oneri connessi a ristrutturazione o all'acquisto di beni immobili;
- gli oneri connessi all'organizzazione e alla partecipazione ad appuntamenti istituzionali delle organizzazioni proponenti (ad es. congresso nazionale, regionale o provinciale, seminari e convegni, raduni, ecc.);
- gli oneri relativi a seminari e convegni non ricompresi nei formulari approvati dal Ministero e pertanto non finanziati nell'ambito del progetto;
- ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata e riconducibile alla realizzazione del progetto approvato.

Le spese di acquisto di beni che saranno riepilogate nel bilancio civilistico dell'ente come immobilizzazioni materiali, sono ritenute ammissibili solo se strettamente funzionali alle attività progettuali e limitatamente al periodo di durata del progetto, in applicazione dei principi contabili che disciplinano l'ammortamento. A titolo esemplificativo, si supponga l'acquisto di un bene di valore pari a €10.000,00 che ha un ammortamento pari a 5 anni. Ciò vuol dire che la quota annuale di ammortamento del bene è pari al 20%. Per cui, nel caso di specie l'ammortamento annuale del bene sarà il 20%, ossia un importo corrispondente ad € 2.000,00, escluse eventuali proroghe. Per quanto concerne la realizzazione dei progetti finanziati a valere sull'avviso 2/2020, per calcolare correttamente il valore della quota di costo eleggibile, occorre applicare la formula di seguito espressa: l'importo ritenuto ammissibile relativamente alle spese progettuali dovrà essere dato dalla quota annuale di ammortamento del bene previsto dal codice civile diviso per 12 mesi e moltiplicato per i mesi di attività progettuale. Tornando all'esempio sopra citato, supponendo un progetto della durata di 18 mesi,

riguardo al bene acquistato, strettamente funzionale alle attività progettuali, il costo eleggibile sarà € 2.000,00 (quota annuale di ammortamento) :12x 18mesi = € 3.000,00.

Si ricorda altresì, quanto già espresso ai già citati §18 dell'avviso 2/2020 e art. 3, comma 3 della convenzione, secondo i quali il Ministero potrà procedere, sulla base della documentazione pervenuta, ad effettuare il monitoraggio in ordine alla corretta realizzazione delle attività progettuali previste, riservandosi la possibilità di disporre controlli, anche in itinere, avvalendosi del personale degli Ispettorati territoriali del lavoro. A tal fine, l'ente finanziato - come singolo o in ATS - è tenuto ad assicurare la necessaria collaborazione per l'espletamento di tutte le attività di monitoraggio e verifica.

Acquisita la documentazione sopra elencata, questo Ministero condurrà, anche attraverso il personale degli Ispettorati territoriali del lavoro, la successiva verifica amministrativo-contabile: si ricorda che le spese rendicontate saranno riconosciute come ammissibili ove rispondano ai requisiti stabiliti nell'art. 6 della convenzione, che richiama, tra l'altro, la citata circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che come già evidenziato, detta il regime giuridico della congruità dei costi e dell'ammissibilità delle spese, cui questo Ministero fa rinvio in via analogica, ai fini dell'applicazione della disciplina ivi contenuta.

Sulla base dell'esito della verifica, l'ente finanziato potrà procedere all'emissione della nota di debito relativa al saldo, entro il limite delle spese ammesse a rendicontazione. Anche in tale caso, come per l'erogazione della prima quota del finanziamento pubblico a titolo di anticipo, pari all'80%, l'erogazione della quota del finanziamento a titolo di saldo è subordinata agli adempimenti sopra definiti.

Le verifiche di cui sopra, nel caso di iniziative o progetti svolti in partenariato, saranno estese a tutti i componenti l'associazione temporanea di scopo. Pertanto, nell'ipotesi in cui il creditore si identifichi in un'ATS, l'ente capofila dovrà indicare, all'atto della presentazione della nota di debito, gli importi di pertinenza di ciascuno dei partner.

Al termine delle operazioni sopra descritte, questo Ministero avrà cura di comunicare al soggetto garante lo svincolo della fideiussione. Si precisa che la fideiussione sarà svincolata previo esito positivo della verifica amministrativo-contabile sulle attività realizzate e a condizione che l'importo riconosciuto sia stato effettivamente pagato.

Nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 9, della convenzione (*Finanziamento concesso e modalità di erogazione*), la fideiussione sarà svincolata ad avvenuta restituzione della somma dovuta al Ministero.

Tutte le schede, ovvero gli allegati sopra indicati, relative al monitoraggio e alla rendicontazione semestrale e finale dovranno essere trasmesse, alle scadenze previste, nei formati word, excel e pdf al seguente indirizzo pec: dgterzosettore.div3@pec.lavoro.gov.it, riportando nell'oggetto la seguente dicitura: "AVVISO N.2/2020. LINEE OPERATIVE"

Si rammenta che tutti gli enti sono tenuti al rispetto degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dall'art. 1, commi 125 e ss. della legge n. 124/2017, e s.m.i., in relazione ai contributi ricevuti in attuazione dell'avviso in oggetto (sul tema si veda anche la circolare n. 2/2019 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/Circolare-Ministeriale-n-2-del-11012019.pdf>). Inoltre, si evidenzia che gli stessi, sono tenuti a comunicare alla Pubblica Amministrazione gli estremi del sito internet su cui avviene la pubblicazione del formulario del progetto, comprensivo del piano economico. Tale pubblicazione dovrà avvenire nel formato pdf, word o excel adeguato e, comunque, in modalità aperta, al fine di consentire a questa Amministrazione il puntuale adempimento degli obblighi prescritti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. n.33/2013.

Per quanto attiene all'esecuzione delle attività progettuali, vige il principio secondo il quale le stesse devono necessariamente essere realizzate dall'ente attuatore o nel caso di ATS, dai partner. Come previsto dall'art. 8 della convenzione (*Affidamento di attività a soggetti esterni delegati*) la deroga a tale principio è ammessa, attraverso l'istituto della delega a terzi, solo se espressamente contemplata nella proposta progettuale. Nell'esecuzione delle attività progettuali, parimenti sarà ammissibile il ricorso alla delega a terzi, previa autorizzazione da parte di questo Ministero, per sopraggiunti motivi (non prevedibili al momento della presentazione della proposta progettuale), ed in casi eccezionali, nel rispetto delle condizioni e dei limiti contenuti nella richiamata circolare n. 2/2009.

La disciplina convenzionale configura come ipotesi eccezionale la possibilità di apportare variazioni al progetto originario in riferimento alle attività e/o al piano economico che devono svilupparsi in conformità alle modalità e alle condizioni stabilite all'art. 7 della convenzione.

Le variazioni di attività o di budget devono essere presentate con formale istanza a firma del legale rappresentate dell'ente e autorizzate dal Ministero previa verifica sulle motivazioni poste a fondamento della stessa.

Si precisa che non potranno essere disposte né autorizzate rispetto al progetto approvato, le modifiche progettuali relative agli elementi che, in sede di valutazione, determinando l'assegnazione di una quota predeterminata del punteggio finale, hanno consentito in maniera oggettiva il raggiungimento della soglia minima di finanziabilità ai sensi del § 11 del citato Avviso 2/2020 (*Valutazione delle iniziative e dei progetti*), né le variazioni compensative che comportino un superamento dei limiti di spesa di cui al § 8 del medesimo Avviso (*Limiti di eleggibilità delle spese*)

Possono essere apportate variazioni compensative al piano economico finanziario (in aumento o diminuzione) superiori al 20% anche di una sola macrovoce, fermo restando il limite massimo del finanziamento previsto per la proposta progettuale approvata dal Ministero.

Le variazioni compensative tra le singole macrovoci di spesa che comportino uno scostamento non eccedente il 20% della singola macrovoce di spesa dovranno essere evidenziate all'atto della presentazione della rendicontazione e della relazione finale specificandone le motivazioni. Si precisa che l'importo pari al massimo del 20%, dovrà essere calcolato sempre sulla macrovoce con importo inferiore.

Richiamando quanto espresso nel già menzionato § 8 dell'Avviso 2/2020 (*limiti di eleggibilità delle spese*) si ricorda che:

nell'ambito delle spese per le risorse umane (personale dipendente, consulenti esterni, ecc.), i costi relativi a segreteria, coordinamento e monitoraggio non potranno superare globalmente il 10% del costo complessivo del progetto;

i costi di affidamento a persone giuridiche terze di specifiche attività non potranno superare il 30% del costo complessivo della proposta progettuale;

i costi di progettazione non potranno superare il 5% del costo complessivo del progetto;

le spese generali di funzionamento non direttamente riconducibili alle attività di progetto non potranno eccedere il 10% del costo complessivo del progetto;

I limiti percentuali individuati per alcune voci e macrovoci di spesa rispetto al costo complessivo delle attività progettuali non possono essere superati; se ciò avvenisse al momento della presentazione della relazione e del rendiconto finale, il superamento delle percentuali rispetto al costo totale a consuntivo delle attività, sarebbe motivo di mancato riconoscimento delle eventuali quote eccedenti.

Al fine, inoltre, di consentire la massima divulgazione delle azioni realizzate in esecuzione delle convenzioni di finanziamento, gli Enti finanziati avranno cura di comunicare, sempre all'indirizzo di posta elettronica dgterzosettore.div3@pec.lavoro.gov.it il materiale pubblicitario prodotto, nonché le eventuali pagine web recanti le informazioni relative alle iniziative consultabili da parte dell'utenza interessata.

Si rammenta agli enti beneficiari l'obbligo di citare esplicitamente nel materiale predisposto per la realizzazione delle attività (brochure, siti web, pubblicazioni, pieghevoli, manifesti, ecc.), che lo stesso è stato realizzato con il finanziamento concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a valere sul Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore ai sensi dell'art. 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Si allega il relativo logo ministeriale da utilizzare a tale scopo (**allegato 7**).

Le presenti linee operative, unitamente alla relativa modulistica alle medesime allegata, sono pubblicate sulla pagina dedicata all'avviso 2/2020, al seguente link: <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-impresefocus-on/Riforma-terzo-settore/Pagine/Avviso-2-2020.aspx>.

Roma, 23 giugno 2021

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi

Allegati

- **All. 1** - Circolare n. 2/2009
- **All. 2** - Relazione intermedia
- **All. 3** - Rendicontazione intermedia
- **All. 4** - Relazione finale
- **All. 5** - Rendicontazione finale
- **All. 6** – Dichiarazione sostitutiva DURC
- **All. 7** - Logo MLPS